

Adozione e diritto del bambino di mantenere i pregressi rapporti significativi

Elisa Ceccarelli, già Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Destano particolare allarme e doloroso sconcerto, specie nel mondo del volontariato dedicato all'affidamento familiare, alcune situazioni in cui bambini piccoli, dopo aver vissuto la maggior parte della loro breve vita con una famiglia a cui sono stati affidati dai servizi sociali, vengono dichiarati adottabili e per questo trasferiti in una famiglia diversa scelta tra quelle idonee all'adozione. A volte il trasferimento avviene in modo drastico, altre volte è graduale, ma poi è molto difficile che venga mantenuto un rapporto tra il bambino e coloro con i quali ha vissuto e che lo hanno cresciuto per periodi spesso lunghi .

Per segnalare la gravità di queste vicende e la dannosità per il sano sviluppo personale dei piccoli protagonisti sono intervenuti operatori e studiosi di psicologia infantile che hanno sottolineato come le separazioni e gli abbandoni siano tanto più gravi quanto più sono precoci, sfatando così il pericoloso luogo comune per cui i bambini nei primi mesi e anni di vita sarebbero meno sensibili ai legami con gli adulti di riferimento, che sarebbero quindi facilmente sostituibili. Le decisioni che spezzano i legami affettivi, con irrimediabili ferite, deriverebbero secondo questi autori dal fatto che i giudici sarebbero tenuti ad applicare una legge troppo rigida, non adattabile ai bisogni affettivi dei bambini (¹) .

E' bene invece chiarire che la legge sull'adozione e l'affidamento familiare (legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.149/2001) non impone né giustifica provvedimenti di questo genere, ma anzi, se ben interpretata, offre ai giudici vari strumenti adatti a garantire ai bambini la continuità necessaria alla loro crescita.

Non è quindi il caso di modificare la legge, che ha dato buona prova in quasi vent'anni di applicazione, ma soltanto di integrarla con indicazioni più precise, che di seguito si cercherà di formulare, allo scopo di favorire una interpretazione più adeguata alle necessità dei singoli casi.

1) Il collocamento a rischio giudiziario nel corso del procedimento di adottabilità

Quando un bambino deve essere allontanato dalla sua famiglia, ritenuta nociva per lui e della quale è in corso la valutazione ai fini dell'accertamento dell'abbandono, l'art. 10, 3° c. della legge 184/83 (non modificato dalla legge 149/2001) prevede che il tribunale può disporre il "collocamento temporaneo presso una famiglia"

Da questa disposizione è derivato, in via interpretativa, il cosiddetto "collocamento a rischio giudiziario".che alcuni tribunali dispongono scegliendo la coppia più adatta al bambino tra quelle che hanno i requisiti per una sua eventuale adozione, ma che sono anche in grado di accettare il rischio di non poterlo tenere definitivamente con sé se invece, all'esito del procedimento, non potrà essere adottato.

Per disporre questo provvedimento il tribunale deve preliminarmente effettuare una rigorosa valutazione circa la probabilità che il procedimento si concluda con una dichiarazione di adottabilità, in modo da procedere solo quando, in base alle risultanze processuali, il rischio può ritenersi limitato.

¹ Cfr la "lettera aperta a chi decide il destino dei bambini" di C.Artoni e D.Vallino , in *Quaderni di psicoterapia infantile*, n.42/2001 e riportata in : C.Artoni : *Adozioni ed oltre*, Borla, 2006, pag. 211

Durante il collocamento “a rischio” è opportuno adottare le necessarie cautele perché gli eventuali rapporti tra il bambino e i genitori di nascita avvengano con modalità che non comportino un contatto indiscriminato con la famiglia affidataria, ma si svolgano in un luogo neutro. Questa precauzione è necessaria per evitare che, una volta dichiarata l’adottabilità, vi possano essere interferenze da parte di familiari che manifestano atteggiamenti aggressivi o violenti .

2)La segretezza dell’adozione non può prevalere sull’interesse del minore

Anche quando, all’inizio del procedimento, non appare probabile che si possa arrivare ad una dichiarazione di adottabilità accade che si ricorra ad un affidamento familiare per un certo periodo nel quale si verificano contatti non solo del bambino ma anche degli affidatari, con i genitori. Per esempio se si tratta di ragazze madri in difficoltà, l’affidamento può riguardare il bambino con la sua mamma che però, col passar del tempo, non riesce a farsene carico e finisce per abbandonarlo.

In casi di questo genere secondo alcuni non sarebbe possibile che l’affidamento si trasformasse in adozione neppure se gli affidatari ne avessero tutti i requisiti, perché mancherebbe la segretezza che costituirebbe, per la legge, una condizione necessaria dell’adozione.

Questa opinione non può essere in linea di principio condivisa poiché, come è stato affermato da alcune sentenze, la segretezza dell’adozione non è un criterio che, nella logica della legge, possa prevalere su quello dell’interesse del bambino: quando si accerta in concreto che è bene per lui rimanere nella famiglia dove è cresciuto e che sarebbe invece un grave danno venire spostato in un’altra famiglia non si può procedere in questo modo solo per mantenere il segreto ⁽²⁾. Mantenere solo per questa ragione un affidamento familiare in una situazione consolidata da tempo (magari, trattandosi di piccoli, dalla maggior parte della vita) e irreversibile sarebbe fuori dalla legge perché lascerebbe il bambino in condizioni precarie, senza alcun diritto - al nome, alla famiglia, alla successione - nei confronti di coloro che si è abituato a considerare i suoi genitori, sebbene biologicamente e legalmente non lo siano.

Se dunque vi sono i presupposti per la dichiarazione di adottabilità, quando si accerta che il bambino ha un rapporto radicato e necessario per la sua crescita, la cui interruzione sarebbe gravemente pericolosa, non è contrario alla legge, ma anzi risponde al suo fondamentale principio ispiratore, che gli affidatari che ne hanno i requisiti possano adottarlo nella forma pienamente legittimante.

3)Le adozioni in casi particolari

Può tuttavia anche accadere che, quando vive in condizioni così gravi da richiedere un allontanamento dalla famiglia, che potrebbe primo o poi portare ad una adottabilità, un bambino sia affidato dai servizi sociali a coppie prive dei requisiti per adottarlo oppure a persone singole. Per quanto ciò sia contrario alle buone regole, di fatto si verifica perché, sull’onda dell’emergenza, quando si deve trovare una collocazione per un piccolo “abbandonato”, si ricorre a chi è notoriamente disponibile e capace di accudirlo, preferendo un nucleo familiare o una persona a una comunità. Questi affidi che all’inizio si presentano come eccezionali e di breve periodo, in seguito possono protrarsi anche a lungo, sia per la complessità delle vicende della famiglia del bambino, sia per difficoltà dei servizi sociali e lungaggini giudiziarie. Poiché di solito le procedure giudiziarie non sono calibrate sui tempi di crescita dei

² Cfr. tra le altre Tribunale per i minorenni di Milano :”I rapporti tra l’adottato e la sua famiglia di origine cessano di regola (oltre che di diritto) anche di fatto quando questo è possibile, come effetto dell’adozione. Ma non per questo deve escludersi la dichiarazione di adottabilità laddove sia noto alla famiglia di origine il luogo in cui si trova il minore adottando, se l’adozione risponda al suo superiore interesse” sentenza 15/11/04 in Famiglia e Diritto, n.6/05, pag 653

bambini, può verificarsi che quando, dopo la dichiarazione di adottabilità, si deve scegliere una famiglia adottiva, il bambino piccolo abbia ormai trascorso buona parte della sua vita con qualcuno che non potrebbe in linea di principio adottarlo .

In questi casi che sono particolarmente complessi, deve essere chiaro almeno che non si può far ricadere sul bambino il costo di errori o difficoltà oggettive degli operatori del sociale o della giustizia minorile: tutti coloro che hanno determinato in vario modo i fatti non possono non assumersene la responsabilità, il che comporta una doverosa decisione nel prevalente interesse del bambino.

Ciò significa valutare attentamente tutte le circostanze del singolo caso, avuto riguardo all'età e alle caratteristiche evolutive del bambino, alla durata e al tipo di legame che si è instaurato con chi ha contribuito alla sua crescita, alla sua utilità e ai rischi della sua frattura per il bambino, alla possibilità di attutire il suo vissuto di abbandono conseguente a un cambio dell'ambiente umano in cui ha vissuto.

Se la sua crescita è avvenuta in modo armonioso e se il rapporto affettivo che si è creato garantisce quanto è necessario per proseguirla, se il cambio di famiglia può procurargli irreparabile turbamento, non si può escludere a priori una soluzione che potrebbe risparmiargli il dolore della separazione, rendendo stabile una relazione che, per quanto oggettivamente carente (nel caso di affidamento a un singolo) o giuridicamente meno garantita (nel caso di affidatari privi di requisiti per l'adozione piena) può risultare nei fatti vitale e costruttiva per quel determinato bambino. In questo caso la legge non esclude che, se è contrario al suo interesse cambiare famiglia, egli possa essere adottato da chi lo ha cresciuto.

L'adozione in casi particolari è prevista proprio per i casi in cui mancano i requisiti per l'adozione pienamente legittimante, ma è necessario dare una veste stabile a rapporti duraturi e quando, per le circostanze del caso concreto, vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo (art. 44 legge 184/83) .

Questo tipo di adozione si differenzia da quella piena perché non crea un rapporto equiparato per legge alla filiazione e alla parentela legittima, con conseguenti diritti anche ereditari. L'adozione meno piena crea un rapporto adottivo solo tra il figlio e il genitore che ne assume tutta la responsabilità mentre il figlio acquista alcuni diritti che, pur non essendo uguali a quelli del figlio legittimo, sono però molto importanti per la sua identità e la sua crescita (diritto al cognome adottivo, al mantenimento, all'eredità del genitore).

Questa soluzione, prevista dalla legge come eccezionale, non può costituire la regola né giustificarne un utilizzo indiscriminato, ma può venire in soccorso in situazioni in cui rappresenti per il minore la soluzione più conveniente o meno dolorosa per lui.

5) Il mantenimento dei precedenti rapporti dopo l'adozione

Vi sono invece altre situazioni in cui per gravi e motivate ragioni, appare evidente che “cambiare famiglia” sia meglio per un bambino.

In questi casi occorrerebbe pur sempre non interrompere traumaticamente il suo legame affettivo con chi in precedenza lo ha cresciuto e mantenere un rapporto sostanzialmente diverso, ma ugualmente buono, iscritto in un più ampio ambito di familiarità affettiva. Una tale eventualità sembra auspicabile e dovrebbe essere possibile a meno che il legame non si riveli più dannoso che utile per il bambino. Vi possono essere infatti situazioni di “appropriazione” da parte di affidatari che antepongono all'interesse del bambino di avere una famiglia a pieno titolo, la propria gratificazione e la convinzione di essere per lui la migliore soluzione possibile, mentre ciò non trova riscontro nella realtà e nelle sue stesse condizioni evolutive. In questo caso il legame simbiotico e acritico dell'adulto può far vivere al bambino come catastrofico il passaggio ad altri più idonei e inficiare il nuovo rapporto con i genitori

adottivi, oggetto di invidia da parte di chi non può sopportare di aver perso il “suo” bambino. Sarebbe quindi conveniente che il passaggio avvenisse con tutte le più opportune cautele e che il rapporto venisse adeguatamente limitato o se necessario interrotto fornendo un appropriato aiuto psicologico al bambino per liberarsene senza danni.

Quando invece la capacità affettiva degli affidatari si manifesta sia nella validità del rapporto che hanno saputo instaurare e mantenere con il bambino, sia nella capacità di “lasciarlo andare” se ciò rappresenta per lui la soluzione migliore, l’accompagnamento da parte di chi gli è stato vicino e continua ad esserlo, senza rivalità esplicite o implicite con i genitori adottivi, può costituire un valido sostegno anche nella costruzione dei nuovi affetti familiari .

Nel momento in cui il tribunale e i servizi psicosociali del tutore decidono che per il bambino è meglio cambiare famiglia è necessario che procedano ad una valutazione approfondita e spassionata che riguardi innanzi tutto il bambino e le sue esigenze, ma che tenga conto anche delle altre importanti variabili relative agli adulti che lo hanno cresciuto e che lo cresceranno.

Come si è già detto i primi vanno considerati per quello che sono, ma anche i futuri genitori devono essere scelti in relazione alla loro capacità di accogliere un piccolo cresciuto con altri e di rispettarne il diritto di mantenere rapporti con loro se e quando possono continuare a dargli un apporto non esclusivo, ma comunque utile per una serena crescita.

6) Proposte di modifica alla legge n.184/1983 sull’adozione

La legge non dà chiare indicazioni su come si debba procedere in casi come quelli sopra descritti limitandosi a prevedere che nel corso del procedimento e fino all’affidamento preadottivo il tribunale può disporre “ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare” (art.10, 3° comma, legge n.184/1983).

Quanto alla individuazione della coppia adottiva la legge prevede solo che il tribunale scelga tra le coppie che hanno presentato domanda “quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore” (art. 22, 5° comma) .

Sarebbe opportuno che la legge fornisse agli interpreti indicazioni più puntuali, per prevenire ed evitare il più possibile traumi inutili ai bambini.

Le integrazioni alla legge n. 184/1983 potrebbero essere formulate come segue.

All’art. 10, dopo il comma 3, potrebbe essere aggiunto :

La famiglia presso la quale può essere disposto il collocamento temporaneo deve essere scelta tra quelle aventi i requisiti per l’adozione e capaci di accettare il rischio connesso al procedimento in corso. Qualora sia nell’interesse del minore mantenere, nel corso del collocamento, rapporti con i genitori o i parenti di cui all’art.12, tali rapporti devono avvenire in luogo neutro.

All’art. 22, comma 5, potrebbe essere aggiunto :

In ogni caso si deve tenere conto dei rapporti significativi che il minore abbia instaurato con eventuali precedenti affidatari. Salvo che ciò risulti in concreto contrario al suo interesse, il minore ha diritto di mantenere tali rapporti nel modo più opportuno, considerate le sue

condizioni e le sue esigenze evolutive nonché le caratteristiche degli affidatari. Nella scelta della coppia adottiva si deve tener conto anche della sua capacità di rispettare tale diritto.